



# Comune di Cessaniti

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Marconi n. 1 – 89816 Cessaniti (VV) Cod. Fisc. 00326670791 tel 0963501022 fax 0963501533  
(comunecessanitivv.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_

Li 17/08/2017

**OGGETTO:** Avviso di notificazione di atti mediante deposito nella casa comunale art. 140 c.p.c. come integrato dall'art. 60, lett. e) del D.P.R.29/09/1973, n. 600.

Io sottoscritto Messo Comunale, dovendo notificare i verbali di accertamento nr. 14000333 e n. 14000330 intestati a Paoletti Enzo Franco, PLTNFR80L10D810Q – Via Pozzo 7, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, dopo accertamenti effettuati presso l'ufficio Anagrafe di questo Comune e su Via Pozzo 7 e non avendo riscontrato la sede/abitazione indicata, procedo ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come integrato dall'art. 60, lett. e) del D.P.R.29/09/1973, n. 600, ossia depositando l'atto nella Casa Comunale e pubblicando il presente avviso all'Albo Pretorio – on line del Comune (comunecessanitivv.it) per otto giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE  
Giuseppe Magro

DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA  
CC.GG. - IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO SULL'A.R.  
NUMERO ATTO: 14000330

DATI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO:  
PAOLETTI ENZO FRANCO  
VIA POZZO 7  
89816 CESSANITI (VV)

UFFICIO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA

Il sottoscritto..... ad ogni effetto di legge attesta che il presente documento è una copia conforme all'originale informativo, composto da  
n. ... pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Luogo e data..... Il funzionario.....  
**De Raffaele Angelo Raffaele**  
27 APR. 2017

DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA  
(codice ufficio TDP)

Intestato a: PAOLETTI ENZO FRANCO  
Codice fiscale: PLTNFR80L10D810Q  
VIA POZZO 7 89816 CESSANITI (VV)

ATTO DI ACCERTAMENTO

Gentile PAOLETTI ENZO FRANCO

Le comunichiamo che abbiamo effettuato i controlli sul versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2014 per il numero di telefono 345 /9113754 00 WIND rilevando le seguenti violazioni:

Fattura n.	Del	Importo	Scadenza fiscale	Tipo infrazione	Data pagamento
7909308664	01/06/14	10,32	01/07/14	OMESSO VERSAMENTO	
7912913577	02/08/14	10,32	01/09/14	OMESSO VERSAMENTO	
7915323340	13/09/14	10,32	13/10/14	OMESSO VERSAMENTO	

Per regolarizzare la Sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dalla Tariffa art. 21 DPR n. 641/1972), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997), pari al 30% di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI, RISULTA IL SEGUENTE:

Tassa evasa	30,96
Sanzioni	9,27
Interessi	2,87
Spese di notifica	8,00
<b>TOTALE</b>	<b>51,10</b>

Questo atto si compone di n. 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è:

**SALVATORE PITITTO**



Il funzionario delegato (\*)

**ANGELO RAFFAELE DE RAFFELE**

Firmato digitalmente

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale **DEMETRIO AMADDEO**

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

**La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.**

### 4) Ricorso

#### *Quando e come presentare il ricorso*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

#### *A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

#### *Come notificare il ricorso*

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

#### *Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso

- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.Lgs n. 546/1992;
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.Lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

#### *Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

*X Tesserato  
con te*

**Dati ANAGRAFICI**

del contribuente **PLTNFR80L10D810Q - PAOLETTI ENZO FRANCO**

**dati della Persona Fisica**

Codice fiscale **PLTNFR80L10D810Q**

Cognome **PAOLETTI**

Nato a **PROSINONE (FR)**

Nome **ENZO FRANCO**

il **10/7/1980**

Domicilio Fiscale **VIA POZZO 7 , 89816 - CESSANITI (VV)**

Decorrenza **8/4/2011**

Fonte Servizio al contribuente

Uffici associati al domicilio fiscale **UFF. TERR. DI VIBO VALENTIA (TDP)  
D.P. DI VIBO VALENTIA (TD8)  
DR DELLA CALABRIA (919)**

Attribuzione del Codice Fiscale da Ufficio **UFF. TERR. DI LAMEZIA  
TERME (TDH)**

Data **8/4/2011**

Identificativo Tessera Sanitaria **\*\*\*\*\*287**

Data scadenza **30/12/2022**



DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
 UFFICIO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA  
 (codice ufficio TDP)

Atto di accertamento n. 14000333

Intestato a: PAOLETTI ENZO FRANCO  
 Codice fiscale: PLTNFR80L10D810Q  
 VIA POZZO 7 89816 CESSANITI (VV)

ATTO DI ACCERTAMENTO

Gentile PAOLETTI ENZO FRANCO

Le comunichiamo che abbiamo effettuato i controlli sul versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2014 per il numero di telefono 346 /6415473 00 WIND rilevando le seguenti violazioni:

Fattura n.	Del	Importo	Scadenza fiscale	Tipo infrazione	Data pagamento
7910592672	22/06/14	10,32	22/07/14	OMESSO VERSAMENTO	
7914185603	23/08/14	10,32	22/09/14	OMESSO VERSAMENTO	
7915323912	13/09/14	5,16	13/10/14	OMESSO VERSAMENTO	

Per regolarizzare la Sua posizione dovrà versare il tributo dovuto (previsto dalla Tariffa art. 21 DPR n. 841/1972), le spese di notifica, gli interessi maturati e le sanzioni (previste dall'art. 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997), pari al 30% di quanto non versato o versato in ritardo.

IL CALCOLO, COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI, RISULTA IL SEGUENTE:

Tassa evasa	25,80
Sanzioni	7,72
Interessi	2,19
Spese di notifica	8,00
<b>TOTALE</b>	<b>43,71</b>

Questo atto si compone di n. 6 pagine.

Il responsabile del procedimento è:


SALVATORE PITITTO



IL RESPONSABILE SPORTELLI DEC.TO(\*)  
 Angelo Raffaele De Raffele

(\*) Funzione delegata dal Direttore Provinciale, Demetrio Amadiole

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
 UFFICIO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA  
 CC.GG. - IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO SULL'A.R.  
 NUMERO ATTO: 14000333

DATI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO:  
 PAOLETTI ENZO FRANCO  
 VIA POZZO 7  
 89816 CESSANITI (VV)

Il sottoscritto....., ad ogni effetto di legge attesta che il presente documento è una copia conforme all'originale informatico, composto da  
 22 pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate il giorno e data..... Il funzionario.....  
 A.R. DE RAFFELE

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater, Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi a questo ufficio territoriale.

**La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.**

### 4) Ricorso

*Quando e come presentare il ricorso*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso

- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992;
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

#### *Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.